

Decisione della Suprema corte sulla misura cautelare. Individuabilità fattore determinante

Ok al sequestro dei beni futuri

La confisca deve essere limitata a quelli di sicura percezione

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Reati tributari e «beni futuri»: via libera al sequestro per equivalente dei beni non ancora individuabili; ma sbarramento per la confisca. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 7 ottobre 2021, n. 36369, con cui la terza sezione penale è giunta alla conclusione per cui, se è certamente necessario che la confisca riguardi solo beni esistenti al momento della sua adozione, non così può accadere per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, e che può invece, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca.

Quanto alla confisca per equivalente, dalla sentenza emerge un ulteriore chiarimento sui beni «futuri»: per la Suprema Corte, esclusi dall'apprensione sono i beni che, al momento dell'adozione della misura patrimoniale, non solo non sono ancora entrati nel patrimonio del condannato, ma altresì non risultano in altro modo identificabili; al contrario sono confiscabili tutti quei beni che, pur non ancora percepiti, sono fin da subito individuabili (come possono essere ad esempio i canoni di locazione derivanti da un bene comunque già nella disponibilità del condannato).

Il caso. Nel caso in esame, il tribunale di Lecco aveva confermato il provvedimento con cui il Gip aveva respinto la richiesta di restituzione delle somme di denaro confiscate a una contribuente condannata, a seguito di decreto penale di condanna divenuto esecutivo, per il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2 del dlgs n. 74/2000.

Contro l'ordinanza era stato pertanto proposto ricorso per Cassazione lamentando violazione di legge in riferimento alla disposizione che disciplina la confisca in ambito penal-tributario, ovvero all'articolo 12-bis del dlgs n. 74/2000, avendo il tribunale ritenuto confiscabili per equivalente anche somme (ottenute a titolo di stipendio e pensione di invalidità e di risarcimento danni) entrate lecitamente nel-

Sequestro e confisca dei beni «futuri»	
Prima questione	Al sequestro preventivo per equivalente vanno estesi gli effetti restrittivi derivanti dalla natura sanzionatoria della confisca, così da precludere la sottoposizione a tale vincolo dei beni futuri?
La risposta della Cassazione	No, secondo Cassazione penale n. 36369/2021, in quanto il sequestro: <ul style="list-style-type: none"> • è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare • può riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca
Seconda questione	Quali sono i «beni futuri» esclusi dalla confisca?
La risposta della Cassazione	Secondo Cassazione penale n. 36369/2021: <ul style="list-style-type: none"> • sono esclusi dall'apprensione i beni che, non solo non sono ancora entrati nel patrimonio del condannato, ma altresì non risultano in altro modo identificabili • sono confiscabili tutti quei beni che, pur non ancora percepiti, sono fin da subito individuabili (es. canoni di locazione derivanti da un bene già nella disponibilità del condannato)

la disponibilità della ricorrente dopo la data di irrevocabilità del provvedimento di confisca, risalente al 9 luglio 2018. Peraltro, si sottolineava come anche lo stesso fatto illecito che aveva causato la morte della madre e da cui era scaturito il predetto risarcimento fosse successivo a tale data.

La confisca in esame secondo la ricorrente sarebbe stata pertanto illegittima siccome intervenuta su «beni futuri», che avrebbero potuto essere oggetto esclusivamente del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, mentre questa ultima, data la natura sanzionatoria, avrebbe dovuto essere limitata ai beni che al momento della sua adozione erano già nella disponibilità dell'imputato.

Si contestava, in proposito, che la confisca per equivalente, come ritenuto invece nella ordinanza impugnata, potesse determinare l'insorgere di una obbligazione in capo al soggetto attinto dalla stessa, così da chiamarlo a rispondere con il proprio patrimonio comprensivo anche di beni futuri, atteso che, quale misura ablativa, non sarebbe stata assimilabile a una obbligazione di natura civilistica, avendo natura anche reale e colpendo quindi i beni nella disponibilità del reo in modo da ripristinare un equilibrio violato.

Infine, ci si doleva che il giudice non avesse esercitato di ufficio, a fronte della impossibilità per la ricorrente, il potere di chiedere alle autorità competenti i documenti e le informazioni necessari.

Differenza tra sequestro e confisca. Dunque, anticipando sin d'ora che la Suprema corte ha ritenuto il ricorso fondato, la sentenza è utile per la precisazione che la Cassazione ha voluto fornire sui diversi limiti di operatività che caratterizzano la confisca, che accompagna la pronuncia di condanna come nel caso di specie, e il sequestro preventivo finalizzato alla stessa.

Innanzitutto, si è riportato l'orientamento giurisprudenziale (Cass. pen., n. 23649 del 27/02/2013) che estenderebbe al sequestro gli effetti restrittivi derivanti dalla natura sanzionatoria della confisca, e secondo il quale, avendo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, a differenza del sequestro preventivo «impeditivo», natura appunto sanzionatoria, non potrebbero essere sottoposti a tale vincolo i beni meramente futuri.

A tale indirizzo, tuttavia, gli Ermellini con la sentenza in commento hanno chiarito di disattendere, ritenendo che i suddetti limiti nella individuazione dei beni oggetto del provvedimento vadano circoscritti unicamen-

te alla confisca.

Infatti, considerato che gli effetti del sequestro sono inevitabilmente proiettati anche in una dimensione futura, essendo funzione dello stesso proprio quello di impedire che i beni confiscabili non possano più essere reperiti, il fatto di assoggettare a sequestro per equivalente un bene «futuro» per un fatto comunque commesso prima del provvedimento cautelare non significa disattendere il principio di legalità.

Peraltro, a conferma, la Suprema Corte ha sottolineato come, nel caso della confisca per equivalente, non sia richiesta nessuna pertinenza tra bene e reato (trattandosi per definizione dell'apprensione di beni che non rappresentano il profitto del reato ma unicamente l'equivalente dello stesso); né a diverse conclusioni potrebbe condurre l'argomento secondo cui, assoggettandosi a sequestro beni non ancora nella disponibilità dell'indagato ma che potrebbero un giorno ricadervi, si finirebbe per aggredire beni acquisiti del tutto lecitamente (Cass. pen., Sez. III, n. 37454 del 25/05/2017).

Per questo, il Collegio ha concluso che, se è certamente necessario che la confisca riguardi solo beni esistenti al momento della sua adozione, non così può accadere per il sequestro, che è misura cautelare diretta a con-

sentire alla confisca di potere operare, e che può invece, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca.

L'individuazione dei «beni futuri». Ciò premesso, la Cassazione, per risolvere la specifica questione sottoposta alla sua attenzione, ovvero la confiscabilità di beni «futuri», ha chiarito la necessità di distinguere tra beni «futuri» solo perché non ancora percepiti ma fin da subito individuabili (come possono essere ad esempio i canoni di locazione derivanti da un bene comunque già nella disponibilità del soggetto) e beni «futuri» proprio in quanto non individuati e non individuabili: infatti, mentre nel primo caso nulla osterebbe al provvedimento ablativo, nel secondo caso mancherebbe il presupposto di determinatezza dell'oggetto della misura, che imporrebbe di avere riguardo al principio di «non ultrattività» derivante dalla natura sanzionatoria della confisca.

Con particolare riferimento, inoltre, alla critica alla ricostruzione della confisca per equivalente, operata dal tribunale, quale titolo fondante una obbligazione che vincola a rispondere con i beni presenti e futuri, la Suprema Corte ha ritenuto che tale elaborazione si ponga in chiaro contrasto con i principi sopra esposti in ordine ai limiti di operatività della confisca, coincidenti temporalmente con i beni sorti ed esistenti al momento dell'adozione del vincolo.

Nonché, con riferimento alla critica difensiva in ordine alla rilevata insufficienza delle produzioni offerte dal ricorrente, ha aderito ai precedenti in tema di esecuzione punto (Cassazione penale, sez. III, n. 31031 del 20 maggio 2016) secondo cui non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, un dovere cioè di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa e funzionali ad attivare i poteri officiosi del giudice, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti.

Da qui l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Lecco.